



Consulti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

Email: consiglioriazionale@consulentidellavoro.it

Pec: consiglioriazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
DELLA TRASPARENZA
2022-2024**

Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 163 del 26 gennaio 2022.



Sommario

Premessa.....	3
SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
Art. 1 – Funzioni e obiettivi.....	5
Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....	5
Art. 3 – Quadro normativo	6
Art. 4 – Soggetti coinvolti	7
Art. 5 – Attribuzioni e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ...	9
Art. 6 – Corruzione	9
Art. 7 – Il processo di gestione del rischio	11
Art. 8 - Formazione in tema di anticorruzione.....	16
Art. 9 – Codice di comportamento	16
Art. 10 – Altre iniziative	16
Art. 11 – Stesura e monitoraggio PTPCT.....	17
SEZIONE II - TRASPARENZA.....	18
Art. 1 – Ambito applicativo	18
Art. 2 – Soggetti	19
Art. 3 – Principali strumenti di trasparenza.....	20
ALLEGATO 1: Tabella mappatura dei processi - valutazione rischi - misure	



Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il triennio 2022 - 2024 (di seguito denominato anche “PTPCT”) si configura come aggiornamento del precedente Piano, in virtù di una opportuna valutazione della situazione normativa esistente in materia al momento della redazione (e soprattutto della obbligatoria approvazione) del Piano, in particolare alla luce dei recenti interventi dell’ANAC con specifico riferimento agli Ordini professionali.

Da diverso tempo, infatti, erano in corso interlocuzioni tra l’ANAC stessa e gli Ordini Nazionali delle varie categorie professionali, tese a rivalutare i termini di applicazione dei principali istituti in tema di anticorruzione e trasparenza agli Ordini stessi, quali Enti Pubblici caratterizzati da una specifica natura (in quanto enti associativi) e, per una maggioranza assolutamente prevalente, da strutture snelle composte dall’organo dirigente e da poche unità di lavoratori dipendenti.

Al momento in cui la redazione del presente aggiornamento del Piano entra nella fase conclusiva, si rileva l’approvazione di una delibera ANAC, la n. 777 del 24 novembre 2021, la quale ha un’importanza centrale in quanto pone dei punti fermi, ancorché non conclusivi, circa la misura dell’applicabilità agli Ordini professionali degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il processo oggi confermato dalla delibera predetta proseguirà con ulteriori interlocuzioni tra le parti citate e dovrà essere coordinato con l’entrata in vigore, prevista per il mese di marzo del 2022, del nuovo strumento di compliance integrata denominato PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione).

Alcune delle importanti tematiche che emergono dalla delibera, che costituiranno nei prossimi mesi oggetto di attenta revisione degli strumenti adottati e delle informazioni pubblicate da questo Ordine, riguardano:

- il riconoscimento della specificità degli Ordini intesi come P.A.;
- l’estensione agli Ordini con meno di 50 dipendenti (quasi tutti nella pratica) della disciplina di semplificazione già dettata per i piccoli Comuni;
- l’eliminazione dalle pubblicazioni obbligatorie di voci riconosciute come incompatibili con la realtà ordinistica;



- la distinzione tra Ordini nazionali e Ordini territoriali con la possibilità per questi ultimi di usufruire, in alcuni casi, dell'adempimento fatto dai primi.

Per questi motivi, come detto e conformemente alle previsioni della delibera citata, il PTPCT 2022-2024 costituirà un aggiornamento del precedente.

Al di là di quanto premesso non sono comunque intervenute sostanziali variazioni nella realtà organizzativa dell'Ordine e nella compagine del Consiglio in carica, ancorché il contesto esterno sia ancora caratterizzato da una realtà economica e sociale fortemente condizionata dalla pandemia da COVID-19 tuttora in atto.



SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 – Funzioni e obiettivi

Per quanto attiene agli obiettivi, l'aggiornamento del PTPCT 2022 – 2024, assolve principalmente alle finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella amministrazione, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione.

In primo luogo, la predisposizione e l'aggiornamento di specifiche misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce l'occasione per analizzare ed, eventualmente, modificare le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi avviati dal Consiglio Nazionale, nonché per favorire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, promuovendo il corretto funzionamento della struttura.

Il PTPCT è, come sempre, orientato a sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, nonché ad assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere.

Come sempre si provvede all'analisi ed alla verifica della correttezza dei processi attraverso la mappatura di rischi e misure, contenuta nell'allegato 1.

Delle modifiche inerenti la trasparenza si dirà nell'apposita sezione.

Art. 2 – Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il presente piano acquisisce efficacia con la sua adozione definitiva, attestata dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro; ha una validità triennale e, come da previsione derogatoria dell'ANAC, è stato aggiornato entro il 31 gennaio 2022, nei termini di cui alla delibera n. 777 del 24 novembre 2021.



Già in fase di approvazione, si segnala la possibilità di approvazione del piano entro il 30 aprile 2022, come da delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022.

Art. 3 – Quadro normativo

Il quadro normativo non ha subito variazioni di rilievo, ma di seguito si riportano comunque, per completezza, tutte le fonti normative utilizzate quale riferimento per la predisposizione del PTPCT originario e dei successivi aggiornamenti:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante norme sulla “Revisione e semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro e s.m.i.”;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante “regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- legge 27 marzo 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la PA, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;



- legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. Spazzacorrotti);
- delibera CiVit n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera ANAC n. 12 del 28.10.2015 recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- delibera ANAC n. 831 del 2.8.2016 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 recante “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione ”;
- delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 recante “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione ”;
- delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- linee-guida ANAC approvate con determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021 recante le “proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e ai collegi professionali”.

Art. 4 – Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo di elaborazione, adozione ed attuazione del PTPCT sono i seguenti:

- la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: propone o, laddove previsto, adotta gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della corruzione e ad implementare le misure di trasparenza;
- l’Ufficio di Presidenza: coadiuva la Presidente negli adempimenti di cui sopra e sorveglia e coordina gli altri soggetti nell’attuazione del Piano;
- il Consiglio Nazionale dell’Ordine: quale organo collegiale di indirizzo approva il PTPCT e provvede a quanto di dovere per la sua esecuzione e diffusione, garantendo le necessarie risorse umane e finanziarie ed adotta, quando di dovere, gli atti finalizzati alla prevenzione della corruzione e ad implementare le misure di trasparenza;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: RPCT del Consiglio Nazionale è il dott. Francesco Sette Consigliere Nazionale, che ricopre tale ruolo in



quanto nominato tenendo conto delle competenze, della conoscenza dell'organizzazione del Consiglio, delle ridotte dimensioni organizzative dell'Ente e sulla base di un'attenta analisi della dotazione di personale dello stesso, tenuto conto di quanto previsto in merito dal PNA 2016, dal PNA 2019 e alla luce dei chiarimenti dell'Autorità di controllo. Le funzioni del RPCT vengono meglio e più specificatamente descritte nel successivo art. 5;

- il personale dipendente del Consiglio: composto attualmente da sette unità, di cui una attualmente in comando presso altro ente, provvede al funzionamento dei diversi Uffici del Consiglio Nazionale sotto il diretto controllo del Direttore Generale. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano eventuali situazioni di illecito o di conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio Nazionale: osservano ed applicano le misure contenute nel PTPCT.

Non partecipa alla stesura del Piano l'OIV, in quanto, visto il disposto dall'art. 2, comma 2 bis del D.L. 101/2013, l'Ordine non si è dotato di tale Organismo.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 il presente PTPCT viene approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine su proposta del RPCT.

Nella predisposizione e gestione del Piano si tiene conto della specificità dell'Ordine quale Ente pubblico associativo e delle peculiarità che caratterizzano composizione e funzioni dei suoi organi di indirizzo politico e dei suoi uffici, con riferimento, in particolare, allo svolgimento delle attività gestionali ed amministrative.

E' necessario ribadire a questo proposito che, nonostante la dimensione nazionale, la struttura amministrativa del Consiglio Nazionale è composta dal solo Direttore Generale e da sette dipendenti B3/C1.

Il Piano è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale (www.cnoconsulentidellavoro.it), ove è presente anche l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica (consigionazionale@consulentidellavoro.it) al quale gli interessati possono inviare eventuali segnalazioni, suggerimenti e integrazioni, in modo tale da garantire la creazione di uno strumento idoneo a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività interna dell'Ente, nonché nei confronti dei rapporti con l'utenza.



Art. 5 – Attribuzioni e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il responsabile della prevenzione della corruzione provvede in particolare a:

- a) redigere la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- b) sottoporre il Piano all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- c) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni previste ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013;
- e) verificare, se consentito da una sufficiente dotazione di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) provvedere alla programmazione annuale della formazione del personale adibito alle attività sensibili alla corruzione, così come individuate con il presente Piano;
- g) provvedere all'elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano.

Art. 6 – Corruzione

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dal Consiglio Nazionale per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, Libro II del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento del Consiglio a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti esterni, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dal CNO. In fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per finalità indicate dall'art 319”.

5. Concussione (art. 317 c.p.)



“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

7. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione delle norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

8. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Art. 7 – Il processo di gestione del rischio

7.1 L’analisi del contesto esterno ed interno



La prima fase del processo di gestione del rischio che ha portato alla redazione del Piano è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase il Consiglio Nazionale ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Per quanto riguarda il contesto esterno i portatori di interessi nei confronti del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro possono essere individuati nei seguenti soggetti:

- 1) iscritti agli albi provinciali dei Consulenti del Lavoro;
- 2) altre pubbliche amministrazioni (Ministeri, Autorità, Enti pubblici);
- 3) Enti ed Organismi di diritto privato;
- 4) Enti formatori;
- 5) soggetti affidatari di contratti per lavori, servizi o forniture;
- 6) consulenti e collaboratori esterni.

Per quanto concerne invece il contesto interno, l'analisi effettuata è utile ad evidenziare sia il sistema delle responsabilità che la dimensione organizzativa dell'Ordine.

Il Consiglio Nazionale è composto da organi monocratici e collegiali così articolati:

- 1) Presidente
- 2) Vicepresidente
- 3) Segretario
- 4) Tesoriere
- 5) Consiglio dell'Ordine
- 6) Collegio revisori dei conti
- 7) Commissioni e aree di delega
- 8) Struttura amministrativa (1 Direttore Generale e 7 dipendenti a tempo indeterminato)

A seguito della valutazione tanto del contesto esterno che interno non sono ad oggi emersi eventi corruttivi di alcun genere segnalati al Consiglio Nazionale stesso o all'autorità giudiziaria.

Fattori quali la ridotta struttura amministrativa, la stretta e diretta collaborazione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con i Consiglieri e con i dipendenti, permettono una continua e proficua



interlocazione tra soggetti ed il costante monitoraggio dei procedimenti e delle procedure, anche sotto l'aspetto che qui interessa.

L'RPTC, di frequente collettore di dette interlocazioni, ha pertanto la possibilità di effettuare una costante analisi dei processi e di rilevare tempestivamente eventuali criticità che si dovessero verificare.

A completare il quadro che precede si prevede di implementare la formazione per il personale e per i componenti del Consiglio Nazionale in tema di anticorruzione e trasparenza nonché di trasformare il procedimento di mappatura dei processi in un'occasione per migliorare nel contempo l'efficienza delle procedure interne al di là delle finalità di stretta attinenza con il Piano.

7.2 La mappatura dei processi e l'individuazione delle aree di rischio

Definito il contesto interno ed esterno si è quindi provveduto a mappare tutte le aree, i processi e le attività di processo del Consiglio Nazionale al fine di individuare tra esse quelle per le quali pare opportuno implementare misure di prevenzione.

Tra le aree prese in considerazione ci sono le aree di rischio individuate dall'art. 1, co. 9, lettera a) e co. 16, legge n. 190/2012, dal PNA 2016 e dal PNA 2019 ed in particolare:

- 1) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 2) procedure nelle quali si scelga il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti;
- 3) scelte discrezionali che implicino il conferimento di incarichi;
- 4) acquisizione e gestione del personale;
- 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) attività conferenti pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica;
- 8) formazione professionale continua;



9) rilascio pareri di congruità;

10) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.

L'analisi di dette aree ha permesso di individuare i singoli processi e le concrete attività di processo esposte al rischio, così come meglio individuate nella tabella allegata al presente Piano e che ne costituisce parte integrante.

E' il caso di sottolineare che per due delle tre aree di rischio previste dal PNA 2016 specificamente per gli ordini professionali e più precisamente l'adozione dei pareri di congruità e l'indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi (prese comunque in considerazione) non sono stati indicati processi o valutazioni di rischio, in quanto il Consiglio Nazionale non svolge alcuna attività in merito.

7.3 La valutazione del rischio

Una volta individuate le aree, i processi e le attività di processo maggiormente esposti al rischio si è provveduto alla valutazione dello stesso, individuando innanzitutto i possibili eventi rischiosi riferibili ad uno o più processi.

Per l'individuazione di tali eventi sono stati utilizzate, principalmente, le seguenti fonti informative:

- risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzata nelle fasi precedenti;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- incontri con il personale della struttura amministrativa, l'Ufficio di Presidenza ed i Consiglieri a conoscenza diretta dei singoli processi e delle relative criticità;
- esemplificazioni elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento.

La successiva stima del rischio è stata operata utilizzando, come consigliato dall'Allegato 1 del PNA 2019, un approccio qualitativo basato principalmente su tre indici, individuati tra quelli previsti dallo stesso Allegato 1, e più precisamente:

- il livello di interesse esterno;
- la discrezionalità e la trasparenza nel processo decisionale;



- la manifestazione di eventi corruttivi passati.

7.4 Le misure di trattamento del rischio

Successivamente all'analisi del rischio, si è proceduto alla progettazione del sistema del trattamento dei rischi individuati nella fase precedente, il quale comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche a seconda della natura del processo e del giudizio ad esso attribuito in sede di valutazione.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto.

Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dal Consiglio quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

- a) misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- b) misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Le misure di carattere generale adottate si riferiscono, ad esempio, a:

- azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- rispetto di regolamenti e procedure;
- formazione e comunicazione del Piano.

L'individuazione di misure speciali per il singolo processo tiene conto della natura dello stesso, del giudizio di valutazione del rischio ad esso attribuito e della realtà operativa ed amministrativa dell'Ordine.



Art. 8 - Formazione in tema di anticorruzione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. In particolare, posta la recente acquisizione di nuovi dipendenti da parte del CNO, sarà cura dello stesso Consiglio provvedere a rinnovare eventi formativi già a suo tempo organizzati e prevedere nuove modalità, per quanto possibile frontali e interattive, per la formazione del personale tanto nella materia della corruzione che in tema di trasparenza. Come sempre verrà incentivato il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione. L'obiettivo minimo, quello di erogare sufficiente formazione per ciascun dipendente o Consigliere a contatto con le attività di processo a rischio, si può ritenere raggiunto con le attività in essere, e potrà pertanto essere ampliato con la previsione di traguardi più ambiziosi.

Art. 9 – Codice di comportamento

Il Consiglio Nazionale ha adottato il Codice di Comportamento dei Dipendenti, così come previsto dall'art. 1, co. 44, della L. 190/12 che ha modificato l'art. 54 del d.lgs. 165/01.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al soggetto competente, il quale provvede a informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Art. 10 – Altre iniziative

Rotazione del personale

Come previsto nel Piano nazionale anticorruzione, il CNO ha valutato anche quest'anno la ricorrenza della possibilità di procedere alla rotazione del personale e, nonostante l'inserimento di alcune nuove risorse nella struttura, ritiene che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, al momento la rotazione non sia ipotizzabile a



causa delle singole competenze dei dipendenti e del fatto che causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione istituzionale.

Art. 11 – Stesura e monitoraggio PTPCT

Come sempre l'ultima fase del progetto di redazione del Piano ha riguardato la stesura del Piano stesso da presentare al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

La relazione annuale che il responsabile deve redigere ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata al Consiglio in sede collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.



SEZIONE II - TRASPARENZA

Art. 1 – Ambito applicativo

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro è soggetto al principio generale di trasparenza di cui all'articolo 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, statuente l'accessibilità diffusa alle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività, allo scopo di favorire forme di controllo della legittimità del perseguimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite e sull'utilizzo delle risorse.

Tale accessibilità diffusa trova tuttavia come limite il rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e, soprattutto, protezione dei dati personali.

Il Consiglio Nazionale ha prontamente recepito ed applicato in modo puntuale quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), così come modificato dal dettato del D.Lgs. 97/2016, il quale ha profondamente innovato le norme del citato Decreto Trasparenza.

Si è già rilevato nei precedenti Piani, inoltre, come il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 abbia sancito l'applicazione agli Ordini professionali della disciplina ivi contenuta solo *“in quanto compatibile”* e che tuttavia l'ANAC con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, abbia chiarito che *“il principio della compatibilità concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei soggetti citati”*.

Tenuto conto degli interventi normativi citati in premessa e degli ulteriori sviluppi che consentiranno di graduare ulteriormente gli adempimenti in materia a seconda della natura e della dotazione organica dell'amministrazione tenuta ad applicare i principi della trasparenza, il CNO provvederà, come sempre, a adeguare e tenere aggiornata la sezione *“Amministrazione trasparente”* del proprio sito web agli obblighi previsti dalla vigente normativa.



Fermo restando quanto programmato nel precedente Piano, l'obiettivo strategico, per il triennio 2022 – 2024, verrà sviluppato ulteriormente migliorando la trasparenza attraverso flussi predeterminati tra struttura e soggetti preposti, ottimizzando nel contempo i processi di tutela dei dipendenti e gli strumenti di accesso a dati, documenti ed informazioni da parte dei terzi.

Gli obiettivi operativi sono:

1. Monitorare con scadenze periodiche lo stato di attuazione della trasparenza.
2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.
3. Revisionare gli strumenti di segnalazione in favore dei dipendenti.
4. Implementare il sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente". Il sistema consente di incrementare l'efficacia delle misure previste nel Piano e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

Art. 2 – Soggetti

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio Nazionale svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RPCT), coadiuvato dagli altri soggetti ed organi di cui all'art. 4 della Sezione I del presente Piano.

L'RPCT ha principalmente il compito di:

- promuovere, verificare e coordinare l'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- assicurare l'effettiva attuazione dell'istituto dell'accesso civico;
- assicurare che i dati personali sensibili o comunque non pertinenti all'oggetto della richiesta di accesso vengano resi intellegibili;
- segnalare al Consiglio Nazionale i casi di violazione della normativa sull'accesso civico.

Nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 33/2013 vengono pubblicati i nominativi ed i riferimenti dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare o da comunicare in seguito ad apposita istanza, tenendo tuttavia conto delle dimensioni e delle strutture organizzative dell'Ordine.



Art. 3 – Principali strumenti di trasparenza

Pare opportuno in questa sezione dare conto dei risultati ottenuti a seguito della revisione delle procedure in materia di accesso agli atti programmati con il precedente Piano triennale.

Non solo, infatti il Consiglio, ha provveduto a portare a regime le procedure di accesso agli atti e a revisionare l'intera sezione dell'amministrazione trasparente per renderla maggiormente rispondente alle previsioni normative.

Si ribadisce qui quanto già affermato in premessa in merito al fatto che sostanziali variazioni del sistema trasparenza verranno apportate non appena concluso, o quantomeno stabilizzato, il processo legislativo tuttora in essere.